

## **Art. 6 – Persone non assicurabili**

Non sono assoggettabili alla prestazione, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi, sindromi mentali organiche e disturbi mentali organici.

Pertanto, qualora risulti che l'Assistito al momento della entrate in garanzia era affetto da una o più delle patologie sopraelencate, la copertura cessa con il manifestarsi di una qualsiasi di queste infermità ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.